



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Istituzionale e Risorse Umane

APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE N. 378 A. S. 2023 - 2024 – TRA L'ISTITUTO TECNICO INTERNAZIONALE ECONOMICO "E. TOSI" DI BUSTO ARSIZIO (VA) E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI).	<i>Nr. Progr.</i>	161
	<i>Data</i>	07/03/2024
	<i>Proposta</i>	174
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☐

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 07/03/2024

DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE N. 378 A. S. 2023 - 2024 – TRA L'ISTITUTO TECNICO INTERNAZIONALE ECONOMICO "E. TOSI" DI BUSTO ARSIZIO (VA) E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI).

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recitante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" (legge di Bilancio 2019), la quale ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";

Richiamato l'art. 1 del D. Lgs. 77/05, il quale definisce che i percorsi per le competenze trasversali costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, articolo 1 commi 33 e 43, che stabilisce che in percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante del percorso di istruzione;

Richiamato altresì il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Attesa la richiesta avanzata dall'Istituto Tecnico Internazionale Economico "E. Tosi" di Busto Arsizio (Va) agli atti dell'ufficio personale, in seno alla quale veniva espressa la volontà dello stesso Istituto di attivare un percorso con il Comune di Busto Garolfo (Mi), che coinvolge n. 1 alunno dell'Istituto in questione;

Preso atto della disponibilità espressa dalla Responsabile Promozione della Persona volta ad aderire a tale progetto, divenendo la stessa Responsabile tutor dell'alunno interessato dal progetto;

Vista la proposta di convenzione presentata dal sopra citato Istituto Tecnico Internazionale Economico "E. Tosi" di Busto Arsizio (Va) - Viale Stelvio, 173 – 21052 Busto Arsizio (Va) - allegata alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in nessun caso, con la sottoscrizione della Convenzione di che trattasi, viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro;

Ritenuto, pertanto, di approvare la richiamata proposta di convenzione così come ricevuta dall'Istituto Tecnico Internazionale Economico "E. Tosi" di Busto Arsizio (Va) e che, come previsto all'articolo 7 – comma 1 – avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata per l'intero anno scolastico (2023 – 2024);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2024 con la quale sono stati assegnati i capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio anno 2024;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno in data 22/12/2023 con il quale è stata disposta la proroga del termine di approvazione del bilancio al 15/03/2024;

Visto il decreto sindacale n. 7 in data 28/07/2023 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. n. 183,

DETERMINA

1. per la parte motiva sopra citata e che qui si intende integralmente riportata, di approvare la proposta di convenzione collettiva di tirocinio curriculare n. 378 a. s. 2023 – 2024 tra l'Istituto Tecnico Internazionale Economico "E. Tosi" di Busto Arsizio (Va) ed il Comune di Busto Garolfo (Mi) allegata alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come previsto all'articolo 7 – comma 1 – della sopra citata convenzione, la convenzione di che trattasi decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero anno scolastico (2023 – 2024);
3. di dare altresì atto che l'Istituto Tecnico Internazionale Economico "E. Tosi" di Busto Arsizio (Va) provvederà alla regolare iscrizione degli studenti interessati al percorso in questione all'I.N.A.I.L. e che in nessun caso, viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro con l'Ente;
4. di fare espressamente presente che agli adempimenti conseguenti provvederà il Servizio competente;
5. di dare atto che la presente determinazione NON comporta impegno di spesa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE

Dott.ssa Rossana Arnoldi



CertINT® 2012

Label Europeo 2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE N. 378 A. S. 2023 - 2024 – TRA L'ISTITUTO TECNICO INTERNAZIONALE ECONOMICO "E. TOSI" DI BUSTO ARSIZIO (VA) E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI).

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE n° 378 a.s. 2023-2024
(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

TRA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO TOSI – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in *Busto Arsizio – Viale Stelvio, 173* - codice fiscale 81009810128 rappresentato dalla Prof.ssa Amanda Ferrario, nata a Busto Arsizio il 15/04/1973 in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso.

E

COMUNE DI BUSTO GAROLFO – di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Busto Garolfo, Piazza Armando Diaz, 1, 20038, P. IVA/Codice fiscale 00873100150, rappresentato/a dal/la sig./sig.ra Biondi Susanna, nato a Montieri, il 17/11/1959

PREMESSO CHE:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO)
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, e:
 - o al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
 - o al “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021 n. 257;
 - o alla Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
 - o al “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021;
 - o al documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” dell’ISS del 1° settembre 2021;

- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17/01/2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
 - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
 - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini curriculari” del paragrafo “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
 - svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
 - attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso Busto Garolfo, Piazza Armando Diaz, 1 studenti in tirocinio curricolare in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito collettivamente denominati “tirocinanti” per lo svolgimento di un Tirocinio formativo curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio relativo all’anno scolastico in corso sarà svolto nell’arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19, ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non vengono rimborsate le spese di partecipazione
3. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato.
2. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da ITE TOSI.
3. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
 - formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto ospitante; *tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti al rischio di contagio da virus SARS- CoV-2/Covid-19*
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, a carico del soggetto ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
 - alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - al rischio intrinseco aziendale;

- alla contestualizzazione aziendale del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021
- d) Per quanto riguarda l'effettuazione di PCTO presso strutture esterne il soggetto ospitante garantisce di aver ottemperato all'obbligo di integrazione del DVR in uso secondo quanto disposto dalla Legge 145 del 30/12/2018 e successive modifiche, relativamente agli studenti che svolgono attività in azienda in regime di alternanza scuola lavoro

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per l'intero anno scolastico, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Busto Arsizio, 04/03/2024

Il soggetto promotore	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E. TOSI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Amanda Ferrario Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
Il soggetto ospitante	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	